

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Simona Gaggero
Giovanna Galardi
Valentina Ganzaroli
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Angela Muscau
Simone Musso
Tony Prata
Isabella Rovina
Luca Russo
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it
Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it
Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Genova, 17 dicembre 2013

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 12/2013

Oggetto: Acconto Iva 2013

Venerdì 27 dicembre 2013 è l'ultimo giorno utile per versare l'**Acconto Iva 2013**, previsto e disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 405 del 1990, e successive modificazioni.

Si ricorda che sono obbligati al versamento dell'Acconto Iva tutti i titolari di partita Iva, ad eccezione, tra l'altro:

- dei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno d'imposta 2013;
- dei soggetti che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno 2013, e precisamente entro il 30 novembre 2013, se mensili, ovvero entro il 30 settembre 2013, se trimestrali;
- dei soggetti che, per l'anno d'imposta 2012, hanno chiuso "a credito" la liquidazione relativa al mese di dicembre, se mensili; ovvero la liquidazione del quarto trimestre, se trimestrali cosiddetti speciali; ovvero la dichiarazione annuale, se trimestrali su opzione;
- dei contribuenti che, nel corso dell'anno d'imposta 2013, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad Iva, ad eccezione dell'ipotesi in cui tali soggetti siano debitori dell'Iva, avendo effettuato acquisti con applicazione del *reverse-charge*;
- delle società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30 novembre 2013, se mensili, ovvero entro il 30 settembre 2013, se trimestrali;
- dei contribuenti che, nel periodo d'imposta 2012, hanno usufruito del regime agevolativo delle nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- dei nuovi contribuenti minimi (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);

- dei contribuenti che fruiscono del regime degli ex-contribuenti minimi (di cui all'art. 27 co. 3 - 5 del DL 98/2011).

Si segnala inoltre che, per determinare l'importo da versare a titolo di Acconto Iva 2013, sono previsti tre diversi metodi:

Il metodo storico

Applicando il metodo storico, l'importo dovuto a titolo di Acconto Iva si ottiene calcolando **l'88 per cento** dell'Iva a debito risultante:

- dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2012, per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione Iva relativa all'ultimo trimestre 2012, per i contribuenti trimestrali per natura (o "speciali") di cui all' art.74 co. 4 del DPR 633/72;
- dalla dichiarazione annuale relativa al 2012, per i contribuenti trimestrali "per opzione" di cui all' art 7 del DPR 542/99.

Si precisa che la base di calcolo, ossia la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2012 o all'ultimo trimestre 2012, deve essere considerata al lordo dell'acconto IVA corrisposto nel 2012.

Il metodo previsionale

In base al metodo previsionale, l'Acconto Iva è determinato sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento ancora in corso.

In pratica, ferma restando la misura percentuale dell'acconto, pari **all'88 per cento**, la base di riferimento cui applicarla dovrebbe coincidere con quanto il contribuente ritiene di dover versare nell'ultima liquidazione periodica dell'anno 2013, se mensile o trimestrale "speciale", ovvero in sede di dichiarazione annuale Iva/2014, se trimestrale su opzione.

Il metodo analitico

Il metodo analitico tiene conto dell'imposta relativa alle operazioni che il contribuente ha effettuato fino alla data del 20 dicembre 2013.

L'importo dovuto a titolo di Acconto Iva, infatti, è costituito **dal 100 per cento** dell'imposta che risulta prendendo in considerazione:

- l'Iva relativa alle operazioni annotate, o che avrebbero dovuto essere annotate, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2013, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2013, per i contribuenti trimestrali;
- più l'Iva relativa alle operazioni che, sebbene effettuate, non risultano ancora fatturate o registrate, non essendo ancora decorsi i termini per l'emissione della fattura o per la registrazione;
- meno l'Iva a credito relativa agli acquisti annotati nell'apposito registro dal 1° al 20 dicembre 2013, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2013, per i contribuenti trimestrali;
- meno l'eventuale imposta a credito riportata dal precedente periodo di liquidazione (mese o trimestre).

L'acconto Iva deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a Euro 103,29.

Codici tributo

I codici tributo da utilizzare sono:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Legale Tributario